



Il Ministro della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: “Ordinamento della professione di psicologo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, della legge n. 56 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che gli iscritti all’albo costituiscono l’Ordine. Esso è strutturato a livello regionale e limitatamente alle province di Trento e Bolzano a livello provinciale;

VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge n. 56 del 1989 e successive modifiche e integrazioni che prevede le attribuzioni del Consiglio regionale o provinciale;

VISTO l’articolo 16, comma 1, della legge n. 56 del 1989 e successive modifiche e integrazioni che prevede che “Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, se richiamato alla osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto”;

VISTO il comma 2 del sopra richiamato articolo 16 della legge n. 56 del 1989 e successive modifiche e integrazioni che prevede che “In caso di scioglimento del consiglio dell’ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio”;

VISTO, altresì, il comma 3 del sopra menzionato articolo 16 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che lo scioglimento del consiglio dell’ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTA la nota datata 23 aprile 2024 e acquisita al protocollo DGPROF n.26744 del 26 aprile 2024, corredata di vari allegati, con la quale alcuni consiglieri dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna hanno formulato formale istanza a questo Ministero per lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine medesimo, ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 16 della legge 56 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, rappresentando una situazione di prolungata impossibilità da parte del consiglio medesimo di assolvere i propri compiti istituzionali di cui all’articolo 12 della citata legge 56 del 1989;

VISTA la nota prot. DGPROF n. 32301 del 23 maggio 2024 della ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, con la quale è stato chiesto al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi - CNOP- se, alla luce di quanto segnalato con la sopra citata nota prot. 26744 del 26 aprile 2024 da parte di alcuni Consiglieri

dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna, sussistono o meno i presupposti per procedere al suddetto commissariamento;

VISTA la nota prot. n. 24001022 del 28 maggio 2024, acquisita al prot. DGPROF n. 33835 del 29 maggio 2024, inviata per conoscenza anche alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse del SSN, con la quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP), al fine di esprimere il parere a questo Ministero, ha richiesto a tutti i consiglieri dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna la trasmissione di una relazione in merito alla capacità o meno del consiglio territoriale del predetto ordine di attendere correttamente ai doveri attribuiti dalla legge, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla funzione disciplinare e di tutela del titolo professionale e dell'utenza. Con la stessa nota il CNOP ha anche assolto alla funzione di formale richiamo all'osservanza dei propri doveri nei confronti dell'ente territoriale dell'ordine degli psicologi della Emilia Romagna;

VISTA la successiva nota prot. 24001158 del 18 giugno 2024, acquisita al prot. DGPROF n. 38184 del 19 giugno 2024, con la quale il citato CNOP ha segnalato la necessità, emersa dalla situazione rappresentata dalle acquisite relazioni, di attendere gli esiti della seduta del Consiglio territoriale dell'Emilia Romagna del 20 giugno 2024 per accertare l'impegno dell'ente a provvedere ai propri obblighi ed ha inoltre richiesto ai Consiglieri e al Presidente dello stesso ulteriori relazioni sugli esiti di tale seduta;

VISTA la nota prot. 24001230 del 1° luglio 2024, acquisita al protocollo DGPROF n. 40470 di pari data, con la quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) ha trasmesso la deliberazione n. 31 del 28 giugno 2024, recante il proprio parere favorevole allo scioglimento del Consiglio territoriale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 56 del 1989 ed ha contestualmente proposto la nomina della Dott.ssa Patrizia La Porta, quale commissario, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.56 del 1989;

PRESO ATTO che ad avviso del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, come espresso nella menzionata deliberazione n. 31 del 28 giugno 2024, il Consiglio dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna non è in grado di assicurare gli adempimenti amministrativi necessari all'assolvimento dei doveri di cui all'art. 12, comma 2, della legge n.56 del 1989, con particolare riferimento alle lettere c), d) e), g), h) ed i) e che, pertanto, persiste nel violare i propri doveri, sebbene già richiamato all'osservanza degli stessi;

VISTA la nota prot. U24-2106 del 28 giugno 2024, acquisita al prot. 40133 di pari data, con la quale sette consiglieri nazionali hanno rappresentato di aver espresso nella seduta straordinaria del CNOP del 28 giugno 2024 il proprio parere contrario al commissariamento del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Emilia Romagna e hanno chiesto al Ministero di non procedere;

CONSIDERATO di non poter accogliere quanto richiesto con la sopra citata nota prot. U24-2106 del 28 giugno 2024 dei sette consiglieri, atteso che la delibera del CNOP n. 31 del 28 giugno 2024 è stata assunta con il voto favorevole di 15 componenti che ne rappresentano la maggioranza ed è pienamente valida ed efficace;

RITENUTO pertanto di dover procedere allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna, rientrando la situazione in cui versa il menzionato Consiglio nella previsione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 56 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, inoltre, di nominare la Dott.ssa Patrizia LA PORTA, nata a Roma il 27 luglio del 1959, quale Commissario ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e 3, della legge 56 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

ART. 1

1. Il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Emilia Romagna è sciolto.

ART. 2

1. La Dott.ssa Patrizia LA PORTA è nominata Commissario straordinario per l'Ordine degli psicologi della Emilia Romagna con l'incarico di provvedere entro 90 giorni dalla data di notifica del presente decreto alla convocazione della assemblea per la elezione del Consiglio e di provvedere inoltre alla ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.

ART. 3

1. Per lo svolgimento del proprio incarico il Commissario straordinario opera presso l'attuale sede dell'Ordine degli psicologi della Emilia Romagna.
2. Gli oneri connessi al funzionamento della attività commissariale, ivi comprese eventuali spese di vitto, alloggio e trasporto del commissario sono a carico dell'Ordine degli psicologi della Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Prof. Orazio Schillaci